

L. 11-2-1980 n. 26

Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1980, n. 51.

## Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

---

**L. 11 febbraio 1980, n. 26 <sup>(1)</sup>.**

**Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero <sup>(2)</sup>.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1980, n. 51.

<sup>(2)</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: [Circ. 25 marzo 1996, n. 116](#).*

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

1. L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o

qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione <sup>(3)</sup>.

---

(3) La Corte costituzionale, con [sentenza 9-16 aprile 1998, n. 113](#) (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della [Costituzione](#).

---

**2.** L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

---

**3.** Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

---

**4.** Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi

della prima vacanza.

---

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.